

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1868 DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 2016****che modifica e rettificata il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 10, terzo comma, l'articolo 244, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 245, paragrafo 6, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 aprile 2016 è entrato in vigore il regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione ⁽²⁾, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 ⁽³⁾. Il regolamento delegato (UE) 2016/467 ha introdotto una nuova classe di attività per gli investimenti infrastrutturali ammissibili nel quadro normativo prudenziale per le imprese di assicurazione. La nuova classe di attività infrastrutturali è stata definita sulla base di una serie di criteri miranti ad assicurare che tali investimenti presentino un solido profilo di rischio e, sulla base del rispetto di detti criteri rigorosi, ottengano una calibrazione rivista che riduca i requisiti di capitale.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2016/467 ha inoltre esteso ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) il trattamento specifico previsto dal regolamento (UE) 2015/35 per i fondi europei di venture capital e per i fondi europei per l'imprenditoria sociale e ha modificato l'articolo 168 del medesimo regolamento delegato così da prevedere per gli strumenti di capitale negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione un trattamento equivalente a quello degli strumenti di capitale quotati in mercati regolamentati.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce i modelli di segnalazione che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare per la presentazione alle autorità di vigilanza delle informazioni necessarie a fini di vigilanza. Per assicurare che le autorità di vigilanza ricevano informazioni adeguate anche ai fini della procedura di riesame da esse condotta degli investimenti infrastrutturali ammissibili effettuati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli investimenti in ELTIF e in strumenti di capitale negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione, i modelli per la segnalazione alle autorità di vigilanza da parte di tali imprese previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 dovrebbero essere modificati di conseguenza.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 contiene diversi errori redazionali di lieve entità che dovrebbero essere rettificati.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ha presentato alla Commissione.
- (6) L'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione, del 30 settembre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per diverse categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (GUL 85 dell'1.4.2016, pag. 6).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GUL 12 del 17.1.2015, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 347 del 31.12.2015, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni modificative

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 4) l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni di rettifica

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è rettificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione è così modificato:

1) l'S.26.01.01 è sostituito dal seguente:

«S.26.01.01

Requisito patrimoniale di solvibilità — Rischio di mercato

Articolo 112 **Z0010**

Semplificazioni utilizzate

Semplificazioni — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti **R0010**

Semplificazioni per le imprese captive — Rischio di tasso di interesse **R0020**

Semplificazioni per le imprese captive — Rischio di spread su obbligazioni e prestiti **R0030**

Semplificazioni per le imprese captive — Concentrazioni del rischio di mercato **R0040**

		Valori assoluti iniziali prima dello shock		Valori assoluti dopo lo shock				
		Attività	Passività	Attività	Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)	Requisito patrimoniale di solvibilità netto	Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)	Requisito patrimoniale di solvibilità lordo
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Rischio di mercato — Informazioni di base								
Rischio di tasso di interesse	R0100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
shock da ribasso del tasso di interesse	R0110	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
shock da rialzo del tasso di interesse	R0120	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio azionario	R0200	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
strumenti di capitale di tipo 1	R0210	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
strumento di capitale di tipo 1	R0220	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
partecipazioni strategiche (strumenti di capitale di tipo 1)	R0230	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
sulla base della durata (strumenti di capitale di tipo 1)	R0240	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Valori assoluti iniziali prima dello shock		Valori assoluti dopo lo shock				
Attività	Passività	Attività	Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)	Requisito patrimoniale di solvibilità netto	Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)	Requisito patrimoniale di solvibilità lordo
C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Rischio di mercato — Informazioni di base						
strumenti di capitale di tipo 2						
strumento di capitale di tipo 2						
partecipazioni strategiche (strumenti di capitale di tipo 2)						
sulla base della durata (strumenti di capitale di tipo 2)						
strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili						
Rischio immobiliare						

Valori assoluti iniziali prima dello shock		Valori assoluti dopo lo shock				
Attività	Passività	Attività	Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)	Requisito patrimoniale di solvibilità netto	Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)	Requisito patrimoniale di solvibilità lordo
C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Rischio di mercato — Informazioni di base						
Rischio di spread						
obbligazioni e prestiti						
obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)						
obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)						
derivati su crediti						
shock da ribasso su derivati su crediti						
shock da rialzo su derivati su crediti						

Valori assoluti iniziali prima dello shock		Valori assoluti dopo lo shock				
Attività	Passività	Attività	Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)	Requisito patrimo- niale di solvibilità netto	Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)	Requisito patrimo- niale di solvibilità lordo
C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Rischio di mercato — Informazioni di base						
Posizioni verso la cartolarizzazione	R0450					
cartolarizzazioni di tipo 1	R0460					
cartolarizzazioni di tipo 2	R0470					
ricartolarizzazioni	R0480					
Concentrazioni del rischio di mercato	R0500					
Rischio valutario	R0600					
incremento del valore della valuta estera	R0610					
calo del valore della valuta estera	R0620					
Diversificazione nell'ambito del modulo del rischio di mercato	R0700					
Totale rischio di mercato	R0800					»

2) l'S.26.01.04 è sostituito dal seguente:

«S.26.01.04

Requisito patrimoniale di solvibilità — Rischio di mercato

Articolo 112 **Z0010**

Semplificazioni utilizzate

C0010

Semplificazioni — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti **R0010**

Semplificazioni per le imprese captive — Rischio di tasso di interesse **R0020**

Semplificazioni per le imprese captive — Rischio di spread su obbligazioni e prestiti **R0030**

Semplificazioni per le imprese captive — Concentrazioni del rischio di mercato **R0040**

		Valori assoluti iniziali prima dello shock		Valori assoluti dopo lo shock				
		Attività	Passività	Attività	Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)	Requisito patrimoniale di solvibilità netto	Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)	Requisito patrimoniale di solvibilità lordo
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Rischio di mercato — Informazioni di base								
Rischio di tasso di interesse	R0100							
shock da ribasso del tasso di interesse	R0110							
shock da rialzo del tasso di interesse	R0120							
Rischio azionario	R0200							
strumenti di capitale di tipo 1	R0210							
strumento di capitale di tipo 1	R0220							
partecipazioni strategiche (strumenti di capitale di tipo 1)	R0230							
sulla base della durata (strumenti di capitale di tipo 1)	R0240							
strumenti di capitale di tipo 2	R0250							
strumento di capitale di tipo 2	R0260							

	Valori assoluti iniziali prima dello shock		Valori assoluti dopo lo shock				
	Attività	Passività	Attività	Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)	Requisito patrimoniale di solvibilità netto	Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)	Requisito patrimoniale di solvibilità lordo
	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Rischio di mercato — Informazioni di base							
partecipazioni strategiche (strumenti di capitale di tipo 2)							
sulla base della durata (strumenti di capitale di tipo 2)							
strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili							
Rischio immobiliare							

R0270

R0280

R0290

R0300

	Valori assoluti iniziali prima dello shock		Valori assoluti dopo lo shock				
	Attività	Passività	Attività	Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)	Requisito patrimoniale di solvibilità netto	Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)	Requisito patrimoniale di solvibilità lordo
	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Rischio di mercato — Informazioni di base							
Rischio di spread							
obbligazioni e prestiti							
obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)							
obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)							
derivati su crediti							
shock da ribasso su derivati su crediti							
shock da rialzo su derivati su crediti							
Posizioni verso la cartolarizzazione							
cartolarizzazioni di tipo 1							

R0400

R0410

R0411

R0412

R0420

R0430

R0440

R0450

R0460

	Valori assoluti iniziali prima dello shock		Valori assoluti dopo lo shock				
	Attività	Passività	Attività	Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)	Requisito patrimoniale di solvibilità netto	Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)	Requisito patrimoniale di solvibilità lordo
	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Rischio di mercato — Informazioni di base							
cartolarizzazioni di tipo 2							
ricartolarizzazioni							
Concentrazioni del rischio di mercato							
Rischio valutario							
incremento del valore della valuta estera							
calo del valore della valuta estera							
Diversificazione nell'ambito del modulo del rischio di mercato							
Totale rischio di mercato							»

3) l'SR.26.01.01 è sostituito dal seguente:

«SR.26.01.01

Requisito patrimoniale di solvibilità — Rischio di mercato

Articolo 112	Z0010	<input type="text"/>
Fondo separato/portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità/parte restante	Z0020	<input type="text"/>
Numero del fondo/portafoglio	Z0030	<input type="text"/>

Semplificazioni utilizzate

	C0010	<input type="text"/>
Semplificazioni — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti	R0010	<input type="text"/>
Semplificazioni per le imprese captive — Rischio di tasso di interesse	R0020	<input type="text"/>
Semplificazioni per le imprese captive — Rischio di spread su obbligazioni e prestiti	R0030	<input type="text"/>
Semplificazioni per le imprese captive — Concentrazioni del rischio di mercato	R0040	<input type="text"/>

Valori assoluti iniziali prima dello shock		Valori assoluti dopo lo shock				
Attività	Passività	Attività	Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)	Requisito patrimo- niale di solvibilità netto	Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)	Requisito patrimo- niale di solvibilità lordo
C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Rischio di mercato — Informazioni di base						
Rischio di tasso di interesse	R0100					
shock da ribasso del tasso di interesse	R0110					
shock da rialzo del tasso di interesse	R0120					
Rischio azionario	R0200					
strumenti di capitale di tipo 1	R0210					
strumento di capitale di tipo 1	R0220					
partecipazioni strategiche (strumenti di capitale di tipo 1)	R0230					
sulla base della durata (strumenti di capitale di tipo 1)	R0240					
strumenti di capitale di tipo 2	R0250					
strumento di capitale di tipo 2	R0260					
partecipazioni strategiche (strumenti di capitale di tipo 2)	R0270					
sulla base della durata (strumenti di capitale di tipo 2)	R0280					
strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili	R0290					
Rischio immobiliare	R0300					

		Valori assoluti iniziali prima dello shock		Valori assoluti dopo lo shock				
		Attività	Passività	Attività	Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)	Requisito patrimo- niale di solvibilità netto	Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)	Requisito patrimo- niale di solvibilità lordo
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Rischio di mercato — Informazioni di base								
Rischio di spread	R0400							
obbligazioni e prestiti	R0410							
obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)	R0411							
obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)	R0412							
derivati su crediti	R0420							
shock da ribasso su derivati su crediti	R0430							
shock da rialzo su derivati su crediti	R0440							
Posizioni verso la cartolarizzazione	R0450							
cartolarizzazioni di tipo 1	R0460							
cartolarizzazioni di tipo 2	R0470							
ricartolarizzazioni	R0480							
Concentrazioni del rischio di mercato	R0500							
Rischio valutario	R0600							
incremento del valore della valuta estera	R0610							
calo del valore della valuta estera	R0620							
Diversificazione nell'ambito del modulo del rischio di mer- cato	R0700							
Totale rischio di mercato	R0800							»

ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:

1) in S.06.02 — Elenco delle attività, le istruzioni relative a C0300 sono sostituite dalle seguenti:

«C0300	Investimento infrastrutturale	<p>Indicare se l'investimento è un'attività infrastrutturale di cui alla definizione dell'articolo 1, paragrafi 55 bis e 55 ter, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione.</p> <p>Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:</p> <p>1 — non si tratta di investimento infrastrutturale</p> <p>2 — infrastruttura non ammissibile: garanzia pubblica (amministrazione centrale, banca centrale, amministrazione regionale o autorità locale)</p> <p>3 — infrastruttura non ammissibile: con sostegno pubblico, comprese le iniziative di finanziamento pubblico (amministrazione centrale, banca centrale, amministrazione regionale o autorità locale)</p> <p>4 — infrastruttura non ammissibile: garanzia/sostegno sovranazionale (BCE, banca multilaterale di sviluppo, organizzazione internazionale)</p> <p>9 — infrastruttura non ammissibile: altri prestiti o investimenti infrastrutturali non ammissibili, non classificati nelle precedenti categorie</p> <p>12 — infrastruttura ammissibile: garanzia pubblica (amministrazione centrale, banca centrale, amministrazione regionale o autorità locale)</p> <p>13 — infrastruttura ammissibile: con sostegno pubblico, comprese le iniziative di finanziamento pubblico (amministrazione centrale, banca centrale, amministrazione regionale o autorità locale)</p> <p>14 — infrastruttura ammissibile: garanzia/sostegno sovranazionale (BCE, banca multilaterale di sviluppo, organizzazione internazionale)</p> <p>19 — infrastruttura ammissibile: altri investimenti infrastrutturali ammissibili, non classificati nelle precedenti categorie</p> <p>20 — fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF che investe in attività infrastrutturali e ELTIF che investe in altre attività non infrastrutturali)»</p>
--------	-------------------------------	--

2) in S.21.02, le istruzioni relative a C0080 sono sostituite dalle seguenti: «Indicare il codice alfabetico ISO 4217 della valuta originaria.»;

3) in S.26.01 — Requisito patrimoniale di solvibilità — Rischio di mercato:

a) sotto Rischio azionario, sotto la riga R0260-R0280/C0040 sono aggiunte le seguenti righe:

«R0290/C0020	Valori assoluti iniziali prima dello shock — Attività — Rischio azionario — Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili	<p>Si tratta del valore assoluto iniziale delle attività sensibili al rischio azionario per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili.</p> <p>Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.</p>
R0290/C0030	Valori assoluti iniziali prima dello shock — Passività — Rischio azionario — Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili	<p>Si tratta del valore assoluto iniziale delle passività sensibili al rischio azionario per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili.</p> <p>L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.</p>

R0290/C0040	Valori assoluti dopo lo shock — Attività — Rischio azionario — Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili	Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio azionario per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, dopo lo shock. Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.
R0290/C0050	Valori assoluti dopo lo shock — Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio azionario — strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili	Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio azionario (per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili), dopo lo shock e dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.
R0290/C0060	Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità netto — Rischio azionario — Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili	Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio azionario (per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili), dopo l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.
R0290/C0070	Valori assoluti dopo lo shock — Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio azionario — strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili	Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio azionario (per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili), dopo lo shock ma prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.
R0290/C0080	Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità lordo — Rischio azionario — Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili	Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio azionario per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, ossia prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.»

b) sotto Rischio di spread, tra la riga R0410/C0080 e la riga R0420/C0060 sono aggiunte le seguenti righe:

«R0411/C0020	Valori assoluti iniziali prima dello shock — Attività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del valore assoluto iniziale delle attività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili. Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.
R0411/C0030	Valori assoluti iniziali prima dello shock — Passività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del valore assoluto iniziale delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410. L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.
R0411/C0040	Valori assoluti dopo lo shock — Attività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock. Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0411/C0050	Valori assoluti dopo lo shock — Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock e dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410. L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.
R0411/C0060	Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità netto — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410. Se R0010/C0010 = 1, non segnalare questo elemento.
R0411/C0070	Valori assoluti dopo lo shock — Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock ma prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410. L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.
R0411/C0080	Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità lordo — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili, ossia prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410. Se R0010/C0010 = 1, non segnalare questo elemento.
R0412/C0020	Valori assoluti iniziali prima dello shock — Attività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del valore assoluto iniziale delle attività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili. Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.
R0412/C0030	Valori assoluti iniziali prima dello shock — Passività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del valore assoluto iniziale delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410. L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0412/C0040	Valori assoluti dopo lo shock — Attività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock. Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.
R0412/C0050	Valori assoluti dopo lo shock — Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi dagli investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock e dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410. L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.
R0412/C0060	Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità netto — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410. Se R0010/C0010 = 1, non segnalare questo elemento.
R0412/C0070	Valori assoluti dopo lo shock — Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock, ma prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410. L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.
R0412/C0080	Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità lordo — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili, ossia prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410. Se R0010/C0010 = 1, non segnalare questo elemento.»

ALLEGATO III

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:

1) in S.06.02 — Elenco delle attività, le istruzioni relative a C0300 sono sostituite dalle seguenti:

«C0300	Investimento infrastrutturale	<p>Indicare se l'investimento è un'attività infrastrutturale di cui alla definizione dell'articolo 1, paragrafi 55 <i>bis</i> e 55 <i>ter</i>, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione.</p> <p>Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:</p> <p>1 — non si tratta di investimento infrastrutturale</p> <p>2 — infrastruttura non ammissibile: garanzia pubblica (amministrazione centrale, banca centrale, amministrazione regionale o autorità locale)</p> <p>3 — infrastruttura non ammissibile: con sostegno pubblico, comprese le iniziative di finanziamento pubblico (amministrazione centrale, banca centrale, amministrazione regionale o autorità locale)</p> <p>4 — infrastruttura non ammissibile: garanzia/sostegno sovranazionale (BCE, banca multilaterale di sviluppo, organizzazione internazionale)</p> <p>9 — infrastruttura non ammissibile: altri prestiti o investimenti infrastrutturali non ammissibili, non classificati nelle precedenti categorie</p> <p>12 — infrastruttura ammissibile: garanzia pubblica (amministrazione centrale, banca centrale, amministrazione regionale o autorità locale)</p> <p>13 — infrastruttura ammissibile: con sostegno pubblico, comprese le iniziative di finanziamento pubblico (amministrazione centrale, banca centrale, amministrazione regionale o autorità locale)</p> <p>14 — infrastruttura ammissibile: garanzia/sostegno sovranazionale (BCE, banca multilaterale di sviluppo, organizzazione internazionale)</p> <p>19 — infrastruttura ammissibile: altri investimenti infrastrutturali ammissibili, non classificati nelle precedenti categorie</p> <p>20 — fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF che investe in attività infrastrutturali e ELTIF che investe in altre attività non infrastrutturali)»</p>
--------	-------------------------------	--

2) in S.26.01 — Requisito patrimoniale di solvibilità — Rischio di mercato:

a) sotto Rischio azionario, sotto la riga R0260-R0280/C0040 sono aggiunte le seguenti righe:

«R0290/C0020	Valori assoluti iniziali prima dello shock — Attività — Rischio azionario — Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili	<p>Si tratta del valore assoluto iniziale delle attività sensibili al rischio azionario per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili.</p> <p>Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.</p>
R0290/C0030	Valori assoluti iniziali prima dello shock — Passività — Rischio azionario — Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili	<p>Si tratta del valore assoluto iniziale delle passività sensibili al rischio azionario per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili.</p> <p>L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.</p>

R0290/C0040	Valori assoluti dopo lo shock — Attività — Rischio azionario — Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili	Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio azionario per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, dopo lo shock. Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.
R0290/C0050	Valori assoluti dopo lo shock — Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio azionario — strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili	Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio azionario (per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili), dopo lo shock e dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.
R0290/C0060	Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità netto — Rischio azionario — Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili	Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio azionario (per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili), dopo l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.
R0290/C0070	Valori assoluti dopo lo shock — Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio azionario — strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili	Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio azionario (per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili), dopo lo shock ma prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.
R0290/C0080	Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità lordo — Rischio azionario — Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili	Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio azionario per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, ossia prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.»

b) sotto Rischio di spread, tra la riga R0410/C0080 e la riga R0420/C0060 sono aggiunte le seguenti righe:

«R0411/C0020	Valori assoluti iniziali prima dello shock — Attività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del valore assoluto iniziale delle attività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili. Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.
R0411/C0030	Valori assoluti iniziali prima dello shock — Passività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del valore assoluto iniziale delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410. L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.
R0411/C0040	Valori assoluti dopo lo shock — Attività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock. Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0411/C0050	Valori assoluti dopo lo shock — Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock e dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410. L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.
R0411/C0060	Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità netto — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410. Se R0010/C0010 = 1, non segnalare questo elemento.
R0411/C0070	Valori assoluti dopo lo shock — Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock ma prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410. L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.
R0411/C0080	Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità lordo — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili, ossia prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410. Se R0010/C0010 = 1, non segnalare questo elemento.
R0412/C0020	Valori assoluti iniziali prima dello shock — Attività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del valore assoluto iniziale delle attività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili. Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.
R0412/C0030	Valori assoluti iniziali prima dello shock — Passività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)	Si tratta del valore assoluto iniziale delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410. L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0412/C0040	Valori assoluti dopo lo shock — Attività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)	<p>Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock.</p> <p>Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.</p>
R0412/C0050	Valori assoluti dopo lo shock — Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)	<p>Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi dagli investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock e dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.</p> <p>L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.</p>
R0412/C0060	Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità netto — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)	<p>Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.</p> <p>Se R0010/C0010 = 1, non segnalare questo elemento.</p>
R0412/C0070	Valori assoluti dopo lo shock — Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)	<p>Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock, ma prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.</p> <p>L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.</p>
R0412/C0080	Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità lordo — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)	<p>Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili, ossia prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.</p> <p>Se R0010/C0010 = 1, non segnalare questo elemento.»</p>

ALLEGATO IV

L'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:

la riga 48 è sostituita dalla seguente:

«48	Fondi infrastrutturali	Organismi di investimento collettivo che investono in attività infrastrutturali di cui alla definizione dell'articolo 1, paragrafi 55 <i>bis</i> e 55 <i>ter</i> , del regolamento delegato (UE) 2015/35.»
-----	------------------------	--

ALLEGATO V

1) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:

a) in SR.01.01.04, R0840, il titolo è sostituito dal seguente:

«Requisito patrimoniale di solvibilità per i gruppi che utilizzano la formula standard»;

b) in SR.01.01.04, R0850, il titolo è sostituito dal seguente:

«Requisito patrimoniale di solvibilità per i gruppi che utilizzano la formula standard e un modello interno parziale»;

c) in SR.01.01.04, R0860, il titolo è sostituito dal seguente:

«Requisito patrimoniale di solvibilità per i gruppi che utilizzano un modello interno completo»;

d) in S.05.01.01, la seconda tabella è sostituita dalla seguente:

		«Aree di attività per: obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita (attività diretta e riassicurazione proporzionale accettata)			Aree di attività per: riassicurazione non proporzionale accettata				Totale
		Assicurazione tutela giudiziaria	Assistenza	Perdite pecuniarie di vario genere	Malattia	Responsabilità civile	Marittima, aeronautica e trasporti	Immobili	
		C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	
Premi contabilizzati									
Lordo — Attività diretta	R0110								
Lordo — Riassicurazione proporzionale accettata	R0120								
Lordo — Riassicurazione non proporzionale accettata	R0130								
Quota a carico dei riassicuratori	R0140								
Netto	R0200								
Premi acquisiti									
Lordo — Attività diretta	R0210								
Lordo — Riassicurazione proporzionale accettata	R0220								
Lordo — Riassicurazione non proporzionale accettata	R0230								

2) Entrambi gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 sono rettificati come segue:

a) in S.01.01, C0010/R0150, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1 — presentato

2 — non presentato, perché nessun organismo di investimento collettivo

3 — non dovuto conformemente alle istruzioni del modello

6 — esonerato ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 6–8

7 — non dovuto, perché nessun cambiamento sostanziale dalla segnalazione trimestrale (questa opzione è applicabile solo alle segnalazioni annuali)

0 — non presentato (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale);

b) in S.01.01, C0010/R0160, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1 — presentato

2 — non presentato, perché nessun prodotto strutturato

3 — non dovuto conformemente alle istruzioni del modello

6 — esonerato ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 6–8

0 — non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale);

c) in S.01.01, C0010/R0200, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1 — presentato

2 — non presentato, perché nessun contratto di concessione di titoli in prestito né contratto di vendita con patto di riacquisto

3 — non dovuto conformemente alle istruzioni del modello

6 — esonerato ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 6-8

0 — non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale);

d) in S.02.02, C0020/R0130, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

non riguarda la versione italiana;

e) in S.02.02., C0030/R0130, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

non riguarda la versione italiana;

f) in S.02.02, C0040/R0130, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

non riguarda la versione italiana;

- g) in S.02.02, C0050/R0130, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

non riguarda la versione italiana;

- h) in S.05.01, da C0010 a C0160/R1000, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Le spese di acquisizione comprendono le spese, incluse le spese di rinnovo, individuabili a livello del singolo contratto di assicurazione sostenute perché l'impresa ha emesso quel particolare contratto. Si tratta di costi di provvigione, costi per la vendita, la sottoscrizione e la predisposizione del contratto di assicurazione che è stato emesso. Sono inclusi i movimenti nelle spese di acquisizione differite. La definizione si applica *mutatis mutandis* alle imprese di riassicurazione.

Le spese nette di acquisizione rappresentano la somma dell'attività diretta e dell'attività di riassicurazione accettata diminuita dell'importo ceduto alle imprese di riassicurazione.»;

- i) in S.06.02, il sesto paragrafo delle Osservazioni generali è sostituito dal seguente:

«Nella tabella relativa alle informazioni sulle posizioni detenute, ogni attività deve essere segnalata separatamente utilizzando tutte le righe necessarie per inserire adeguatamente tutte le variabili non monetarie richieste nella tabella, ad eccezione dell'elemento «Quantità». Se per la stessa attività è possibile attribuire due valori ad una stessa variabile, allora l'attività deve essere segnalata in più di una linea.»;

- j) in S.06.02, C0050, S.07.01, C0050, e S.11.01, C0050, il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:

«Quando occorre segnalare lo stesso codice di identificazione dell'attività emessa in due o più valute differenti e il codice in C0040 è definito dal codice di identificazione dell'attività e dal codice alfabetico ISO 4217 della valuta, il tipo di codice di identificazione dell'attività si riferisce all'opzione 99 e all'opzione del codice di identificazione originario dell'attività, secondo il seguente esempio, per il quale il codice segnalato è il codice ISIN + valuta: «99/1».»;

- k) in S.06.02, C0110, e S.11.01, C0080, il primo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:

non riguarda la versione italiana;

- l) in S.06.02, C0140, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Importo in essere, valutato all'importo alla pari, per tutte le attività per le quali questo elemento è pertinente, e all'importo nominale se il CIC = 72, 73, 74, 75, 79 e 8. Questo elemento non si applica per le categorie CIC 71 e 9. Questo elemento non deve essere segnalato se è segnalato l'elemento «Quantità» (C0130).»;

- m) in S.06.02, C0170, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Valore calcolato conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, corrispondente:

— alla moltiplicazione di «Importo alla pari» (importo del capitale in essere valutato all'importo alla pari o all'importo nominale) per «Prezzo solvibilità II unitario, percentuale dell'importo alla pari» più «Interesse maturato», per le attività per le quali i primi due elementi sono pertinenti;

— alla moltiplicazione di «Quantità» per «Prezzo solvibilità II unitario», per le attività per le quali questi due elementi sono pertinenti;

— al valore solvibilità II delle attività per le attività classificabili nelle categorie di attività 71 e 9.»;

- n) in S.06.02, C0380, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Importo in percentuale del prezzo alla pari, al netto degli interessi maturati per l'attività, se pertinente.

Questo elemento deve essere segnalato se è stata fornita l'informazione «Importo alla pari» (C0140) nella prima parte del modello («Informazioni sulle posizioni detenute»), tranne per le categorie CIC 71 e 9.

Questo elemento non deve essere segnalato se è segnalato l'elemento «Prezzo solvibilità II unitario» (C0370).»;

- o) in S.08.01, il terzo paragrafo delle Osservazioni generali è sostituito dal seguente:
- «I derivati sono considerati attività se il loro valore solvibilità II è positivo o pari a zero. Sono considerati passività se il loro valore solvibilità II è negativo. Devono essere inclusi sia i derivati considerati attività sia quelli considerati passività.»;
- p) in S.08.02, C0230, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Valore del derivato calcolato conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE alla data dell'operazione (di chiusura o di vendita) o alla data di scadenza. Può essere positivo, negativo o pari a zero.»;
- q) in S.09.01, C0100 e C0110, alla fine delle istruzioni è aggiunto quanto segue:
- «Questo calcolo dovrebbe essere effettuato senza gli interessi maturati.»;
- r) in S.11.01, C0100, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Importo in essere, valutato all'importo alla pari, per tutte le attività per le quali questo elemento è pertinente, e all'importo nominale se il CIC = 72, 73, 74, 75, 79 e 8. Questo elemento non si applica per le categorie CIC 71 e 9. Questo elemento non deve essere segnalato se è segnalato l'elemento «Quantità» (C0090).»;
- s) in S.11.01, C0120, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Valore calcolato conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, corrispondente:
- alla moltiplicazione di «Importo alla pari» (importo del capitale in essere valutato all'importo alla pari o all'importo nominale) per «Prezzo solvibilità II unitario, percentuale dell'importo alla pari» più «Interesse maturato», per le attività per le quali i primi due elementi sono pertinenti;
 - alla moltiplicazione di «Quantità» per «Prezzo solvibilità II unitario», per le attività per le quali questi due elementi sono pertinenti;
 - al valore solvibilità II delle attività per le attività classificabili nelle categorie di attività 71 e 9.»;
- t) in S.11.01, C0270, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Importo in percentuale del prezzo alla pari, al netto degli interessi maturati per l'attività, se pertinente.
- Questo elemento deve essere segnalato se è stata fornita l'informazione «Importo alla pari» (C0100) nella prima parte del modello («Informazioni sulle posizioni detenute»), tranne per le categorie CIC 71 e 9.
- Questo elemento non deve essere segnalato se è segnalato l'elemento «Prezzo solvibilità II unitario» (C0260).»;
- u) in S.23.01, R0290/C0030, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Si tratta dell'importo degli elementi dei fondi propri di base dopo le deduzioni che soddisfano i criteri degli elementi di classe 1 limitati.»;
- v) in S.23.01, R0290/C0040, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Si tratta dell'importo degli elementi dei fondi propri di base dopo le deduzioni che soddisfano i criteri degli elementi di classe 2.»;
- w) in S.23.01, R0290/C0050, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Si tratta dell'importo degli elementi dei fondi propri di base dopo le deduzioni che soddisfano i criteri degli elementi di classe 3.»;
- x) in S.25.01, il quarto paragrafo delle Osservazioni generali è sostituito dal seguente:
- «Calcolo del «fattore q» = $\frac{adjustment}{BSCR' - nSCR_{int}}$, dove
- *adjustment* = aggiustamento calcolato secondo uno dei tre metodi indicati in precedenza;

- BSCR' = requisito patrimoniale di solvibilità di base calcolato sulla base delle informazioni segnalate nel presente modello (C0040/R0100)
- $nSCR_{int}$ = nSCR per il rischio relativo alle attività immateriali secondo le informazioni segnalate nel presente modello (C0040/R0070);
- y) in S.26.05, R0230/C0020, nelle istruzioni è soppresso quanto segue:
- «Se R0010/C0010 = 1, questo elemento rappresenta il fabbisogno di capitale totale per il sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita calcolato utilizzando calcoli semplificati.»;
- z) in S.27.01, la riga in corrispondenza di Z0010 è soppressa;
- (aa) in S.27.01, tutti i riferimenti a «SEE» sono sostituiti con «specificate»;
- (bb) in S.27.01, C0410/R1950, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Perdita lorda specifica a seguito di cedimento del terreno, prima di prendere in considerazione l'effetto di diversificazione tra zone.»;
- (cc) in S.27.01, C0420/R1950, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Fattore del fabbisogno di capitale a copertura del rischio per il territorio della Francia per cedimento del terreno, prima di prendere in considerazione l'effetto di diversificazione tra zone.»;
- (dd) in S.27.01, C1320/R3700–R4010, C1330/R3700–R4010, C1340/R3700–R4010, C1350/R3700–R4010, C1360/R3700–R4010 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Il valore medio delle prestazioni pagabili dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per la concentrazione massima di rischi di incidenti.»;
- (ee) in S.31.01, C0140, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Importo dei depositi in contante che l'impresa ha ricevuto dai riassicuratori.»;
- (ff) in S.31.02, C0030 e C0200, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Codice interno attribuito alla società veicolo dall'impresa, secondo il seguente ordine di priorità:
- identificativo del soggetto giuridico (*Legal Entity Identifier* — LEI),
 - codice specifico.
- Questo codice deve essere univoco per ogni società veicolo e rimanere lo stesso nelle successive segnalazioni.»;
- (gg) in S.31.01, C0230, e S.31.02, C0290, alla fine delle istruzioni è aggiunto quanto segue:
- «Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:
- 0 — classe di merito di credito 0
 - 1 — classe di merito di credito 1
 - 2 — classe di merito di credito 2
 - 3 — classe di merito di credito 3
 - 4 — classe di merito di credito 4
 - 5 — classe di merito di credito 5

6 — classe di merito di credito 6

9 — rating non disponibile»;

(hh) in S.36.03, C0160, nelle istruzioni le linee di attività da 29 a 36 sono sostituite dalle seguenti:

«29 — assicurazione malattia

30 — assicurazione con partecipazione agli utili

31 — assicurazione collegata a un indice e collegata a quote

32 — altre assicurazioni vita

33 — rendite derivanti da contratti di assicurazione non vita e relative a obbligazioni di assicurazione malattia

34 — rendite derivanti da contratti di assicurazione non vita e relative a obbligazioni di assicurazione diverse dalle obbligazioni di assicurazione malattia

35 — riassicurazione malattia

36 — riassicurazione vita».

3) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:

a) in S.12.01, Z0030, il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:

«Se Z0020 = 2, indicare «0»»;

b) in S.12.01, la prima colonna delle istruzioni corrispondenti a R0340 è sostituita dalla seguente:

«C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0340»;

c) in S.12.01, C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110, C0150/R0110, C0210/R0110, C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0120, C0150/R0120, C0210/R0120, C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130, C0150/R0130 e C0210/R0130, il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:

«Il valore è segnalato come valore negativo quando riduce le riserve tecniche.»;

d) in S.14.01, C0180, il titolo è sostituito dal seguente:

«Migliore stima e riserve tecniche calcolate come un elemento unico»;

e) in S.14.01, C0180, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Importo della migliore stima lorda e delle riserve tecniche calcolate come un elemento unico calcolato per gruppo di rischio omogeneo.»;

f) in S.16.01, nelle Osservazioni generali le seguenti istruzioni (ottavo paragrafo) sono soppresse:

«Gli importi sono segnalati per anno di accadimento del sinistro che ha dato origine al diritto associato alla rendita.»;

g) in S.16.01, Z0030, il primo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:

«Indicare il codice alfabetico ISO 4217 della valuta di regolamento dell'obbligazione. Tutti gli importi non segnalati per valuta devono essere segnalati nella valuta di segnalazione dell'impresa.»;

h) in S.16.01, C0010/R0030 e C0070/R0040–R0190, alla fine delle istruzioni è aggiunto quanto segue:

«Le informazioni dovrebbero essere al lordo della riassicurazione.»;

- i) in S.16.01, C0080/R0040–R0190, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
«Risultato degli sviluppi non attualizzati calcolato come riserve per rendite non attualizzate all'inizio dell'anno N meno le rendite pagate nell'anno N e meno le riserve per rendite non attualizzate alla fine dell'anno N.»;
- j) in S.17.01, Z0030, il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
«Se Z0020 = 2, indicare «0.»;
- k) In S.17.01, da C0020 a C0170/R0290, C0180/R0290, da C0020 a C0170/R0300, C0180/R0300, da C0020 a C0170/R0310 e C0180/R0310, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Il valore è segnalato come valore negativo quando riduce le riserve tecniche.»;
- l) in S.19.01, da C0180/R0100 a R0260, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
«Il totale della «Somma di tutti gli anni» contiene la somma di tutti i dati nelle righe (somma di tutti i pagamenti riferiti all'anno dell'accadimento del sinistro/all'anno della sottoscrizione), compreso il totale.»;
- m) in S.23.01, dopo la riga R0230/C0040 è aggiunta la riga R0230/C0050:

«R0230/C0050	Deduzioni per partecipazioni in enti creditizi e finanziari — Classe 3	Si tratta dell'importo della deduzione per partecipazioni in enti creditizi e finanziari dedotte dagli elementi di classe 3 conformemente all'articolo 68 del regolamento delegato (UE) 2015/35.»
--------------	--	---

- n) in S.23.01, R0500/C0010, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
«Si tratta della somma di tutti gli elementi dei fondi propri di base, dopo le deduzioni, e degli elementi dei fondi propri accessori che soddisfano i criteri degli elementi di classe 1, classe 2 e classe 3 e che sono pertanto disponibili per soddisfare l'SCR.»;
- o) in S.23.01, R0500/C0020, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
«Si tratta della somma di tutti gli elementi dei fondi propri di base, dopo le deduzioni, che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 1 illimitati e che sono pertanto disponibili per soddisfare l'SCR.»;
- p) in S.23.01, R0500/C0030, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
«Si tratta della somma di tutti gli elementi dei fondi propri di base, dopo le deduzioni, che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 1 limitati e che sono pertanto disponibili per soddisfare l'SCR.»;
- q) in S.23.01, R0500/C0040, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
«Si tratta della somma di tutti gli elementi dei fondi propri di base, dopo le deduzioni, e degli elementi dei fondi propri accessori che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 2 e che sono pertanto disponibili per soddisfare l'SCR.»;
- r) in S.23.01, R0500/C0050, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
«Si tratta della somma di tutti gli elementi dei fondi propri di base, dopo le deduzioni, e degli elementi dei fondi propri accessori che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 3 e che sono pertanto disponibili per soddisfare l'SCR.»;
- s) in S.23.01, R0510/C0010, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
«Si tratta della somma di tutti gli elementi dei fondi propri di base, dopo le deduzioni, che soddisfano i criteri degli elementi di classe 1 e classe 2 e che sono pertanto disponibili per soddisfare l'MCR.»;

- t) in S.23.01, R0510/C0020, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Si tratta della somma di tutti gli elementi dei fondi propri di base, dopo le deduzioni, che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 1 illimitati e che sono pertanto disponibili per soddisfare l'MCR.»;
- u) in S.23.01, R0510/C0030, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Si tratta della somma di tutti gli elementi dei fondi propri di base, dopo le deduzioni, che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 1 limitati e che sono pertanto disponibili per soddisfare l'MCR.»;
- v) in S.23.01, R0510/C0040, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Si tratta della somma di tutti gli elementi dei fondi propri di base, dopo le deduzioni, che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 2 e che sono pertanto disponibili per soddisfare l'MCR.»;
- w) in S.24.01, C0030, S.24.01, C0100, S.24.01, C0250, S.24.01, C0320, S.24.01, C0390, S.24.01, C0460, S.24.01, C0530, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:
- «Quando occorre segnalare lo stesso codice di identificazione dell'attività emessa in due o più valute differenti e il codice in C0040 è definito dal codice di identificazione dell'attività e dal codice alfabetico ISO 4217 della valuta, il tipo di codice di identificazione dell'attività si riferisce all'opzione 99 e all'opzione del codice di identificazione originario dell'attività, secondo il seguente esempio, per il quale il codice segnalato è il codice ISIN + valuta: «99/1»,»;
- x) in S.29.01.01, R0200, il titolo è sostituito dal seguente:
- «Variazioni dovute alle riserve tecniche nette»;
- y) in S.29.02, C0010/R0030, il secondo trattino del primo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «per le passività finanziarie e subordinate riscattate nel periodo di riferimento, la differenza tra il prezzo di riscatto e il valore ai fini di solvibilità II alla fine dell'ultimo periodo di riferimento»;
- z) in S.29.03, C0010–C0020/R0090, C0050–C0060/R0240, il primo trattino del secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- non riguarda la versione italiana;
- (aa) in S.29.04, Z0010, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Aree di attività per le quali è richiesta una disaggregazione dell'analisi per periodo. Utilizzare il seguente elenco chiuso:
- 1 — 1 e 13 assicurazione spese mediche
 - 2 — 2 e 14 assicurazione protezione del reddito
 - 3 — 3 e 15 assicurazione di risarcimento dei lavoratori
 - 4 — 4 e 16 assicurazione sulla responsabilità civile autoveicoli
 - 5 — 5 e 17 altre assicurazioni auto
 - 6 — 6 e 18 assicurazione marittima, aeronautica e trasporti
 - 7 — 7 e 19 assicurazione incendio e altri danni a beni
 - 8 — 8 e 20 assicurazione sulla responsabilità civile generale
 - 9 — 9 e 21 assicurazione di credito e cauzione

10 — 10 e 22 assicurazione tutela giudiziaria

11 — 11 e 23 assicurazione di assistenza

12 — 12 e 24 perdite pecuniarie di vario genere

25 — riassicurazione non proporzionale malattia

26 — riassicurazione non proporzionale responsabilità civile

27 — riassicurazione non proporzionale marittima, aeronautica e trasporti

28 — riassicurazione non proporzionale danni a beni

37 — vita (incluse le aree di attività da 29 a 34 come definite nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35)

38 — malattia SLT (incluse le aree di attività 35 e 36);

(bb) in S.30.01, C0310, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«La somma riassicurata su base facoltativa è la parte della somma assicurata che è riassicurata su base facoltativa. Tale importo è in linea con la «Somma assicurata» specificata in C0290 e riflette la responsabilità massima (100 %) per i riassicuratori facoltativi.»

(cc) in S.30.02, C0090, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Rappresenta le attività del broker partecipante, secondo quanto considerato dall'impresa. Se le attività sono combinate, menzionare tutte le attività separandole con una «,»:

1 — intermediario del collocamento

2 — sottoscrizione a nome di

3 — servizi finanziari»;

(dd) in S.30.02, C0220, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Rappresenta le attività del broker partecipante, secondo quanto considerato dall'impresa. Se le attività sono combinate, menzionare tutte le attività separandole con una «,»:

1 — intermediario del collocamento

2 — sottoscrizione a nome di

3 — servizi finanziari»;

(ee) in S.31.01, C0350, alla fine delle istruzioni è aggiunto quanto segue:

«Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

0 — classe di merito di credito 0

1 — classe di merito di credito 1

2 — classe di merito di credito 2

3 — classe di merito di credito 3

4 — classe di merito di credito 4

5 — classe di merito di credito 5

6 — classe di merito di credito 6

9 — rating non disponibile»;

(ff) in S.30.04, C0090, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Rappresenta le attività del broker partecipante, secondo quanto considerato dall'impresa. Se le attività sono combinate, menzionare tutte le attività separandole con una «,»:

1 — intermediario del collocamento

2 — sottoscrizione a nome di

3 — servizi finanziari»;

(gg) in S.30.04, C0310, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Indicare il tipo di codice utilizzato per il fornitore della garanzia collaterale. Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1 — LEI

9 — nessuno»;

(hh) in S.36.03, il secondo paragrafo delle Osservazioni generali è sostituito dal seguente:

«Scopo del presente modello è raccogliere informazioni su tutte le operazioni infragruppo (significative, molto significative e operazioni da segnalare in ogni circostanza) relative alla riassicurazione interna nell'ambito di un gruppo ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/138/CE. Queste includono, tra l'altro:».

4) L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:

a) in S.11.01, l'11° paragrafo, secondo trattino, il 12° paragrafo, secondo trattino, e il 14° paragrafo, secondo trattino, delle Osservazioni generali sono sostituiti dai seguenti:

— non riguarda la versione italiana;

b) in S.11.01, il 15° paragrafo, secondo trattino, delle Osservazioni generali è sostituito dal seguente:

— non riguarda la versione italiana;

c) in S.11.01, l'11° paragrafo, terzo trattino, e il 14° paragrafo, terzo trattino, delle Osservazioni generali sono sostituiti dai seguenti:

— non riguarda la versione italiana;

d) in S.11.01, il 12° paragrafo, terzo trattino, delle Osservazioni generali è sostituito dal seguente:

— non riguarda la versione italiana;

e) in S.11.01, il 15° paragrafo, terzo trattino, delle Osservazioni generali è sostituito dal seguente:

— non riguarda la versione italiana;

f) in S.23.01, è aggiunta la riga R0230/C0050 (dopo R0230/C0040):

«R0230/C0050	Deduzioni per partecipazioni in altre imprese finanziarie, incluse imprese non regolamentate che svolgono attività finanziarie — Classe 3	<p>Si tratta delle deduzioni delle partecipazioni in enti creditizi, imprese di investimento, enti finanziari, gestori di fondi di investimento alternativi, società di gestione di OICVM, enti pensionistici aziendali o professionali, imprese non regolamentate che svolgono attività finanziarie, comprese le partecipazioni dedotte ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.</p> <p>Queste partecipazioni sono dedotte dai fondi propri di base e sommate nuovamente ai fondi propri conformemente alle norme settoriali pertinenti nelle righe da R0410 a R0440, facilitando in tal modo il calcolo dei rapporti di SCR sia escludendo che includendo altre entità del settore finanziario — Classe 3.»</p>
--------------	---	--

g) in S.23.01, è aggiunta la riga R0440/C0050 (dopo R0440/C0040):

«R0440/C0050	Totale dei fondi propri di altri settori finanziari — Classe 3	<p>Totale dei fondi propri di altri settori finanziari — Classe 3.</p> <p>I fondi propri totali dedotti nella cella R0230/C0010 sono reintrodotti qui previo aggiustamento per i fondi propri non disponibili conformemente alle norme settoriali pertinenti e previa deduzione ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.»</p>
--------------	--	--

h) in S.23.01, R0520/C0010, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta del totale dei fondi propri dell'impresa, comprendenti i fondi propri di base dopo le deduzioni più i fondi propri accessori, che sono disponibili per soddisfare l'SCR di gruppo consolidato, escludendo i fondi propri da altri settori finanziari e da imprese incluse via D&A.»;

i) in S.23.01, R0520/C0020, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta dei fondi propri dell'impresa, comprendenti i fondi propri di base dopo le deduzioni, che sono disponibili per soddisfare l'SCR di gruppo consolidato, escludendo i fondi propri da altri settori finanziari e da imprese incluse via D&A, e che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 1 illimitati.»;

j) in S.23.01, R0520/C0030, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta dei fondi propri dell'impresa, comprendenti i fondi propri di base dopo le deduzioni, che sono disponibili per soddisfare l'SCR di gruppo consolidato, escludendo i fondi propri da altri settori finanziari e da imprese incluse via D&A, e che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 1 limitati.»;

k) in S.23.01, R0520/C0040, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta dei fondi propri dell'impresa, comprendenti i fondi propri di base dopo le deduzioni più i fondi propri accessori, che sono disponibili per soddisfare l'SCR di gruppo consolidato, escludendo i fondi propri da altri settori finanziari e da imprese incluse via D&A, e che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 2.»;

l) in S.23.01, R0520/C0050, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta dei fondi propri dell'impresa, comprendenti i fondi propri di base dopo le deduzioni più i fondi propri accessori, che sono disponibili per soddisfare l'SCR di gruppo consolidato, escludendo i fondi propri da altri settori finanziari e da imprese incluse via D&A, e che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 3.»;

- m) in S.23.01, R0530/C0010, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Si tratta del totale dei fondi propri dell'impresa, comprendenti i fondi propri di base dopo le deduzioni, che sono disponibili per soddisfare l'SCR di gruppo consolidato minimo, escludendo i fondi propri da altri settori finanziari e da imprese incluse via D&A.»;
- n) in S.23.01, R0530/C0020, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Si tratta dei fondi propri dell'impresa, comprendenti i fondi propri di base dopo le deduzioni, che sono disponibili per soddisfare l'SCR minimo di gruppo e che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 1 illimitati.»;
- o) in S.23.01, R0530/C0030, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Si tratta dei fondi propri del gruppo, comprendenti i fondi propri di base dopo le deduzioni, che sono disponibili per soddisfare l'SCR minimo di gruppo e che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 1 limitati.»;
- p) in S.23.01, R0530/C0040, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Si tratta dei fondi propri dell'impresa, comprendenti i fondi propri di base dopo le deduzioni, che sono disponibili per soddisfare l'SCR minimo di gruppo e che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 2.»;
- q) in S.23.01, R0680/C0010, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «L'SCR di gruppo è pari alla somma dell'SCR di gruppo consolidato calcolato conformemente all'articolo 336, lettere a), b), c) e d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 (R0590/C0010) e dell'SCR di entità incluse via D&A (R0670/C0010).»;
- r) in S.25.02, C0070, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Per ciascuna componente questa cella rappresenta l'importo calcolato secondo il modello interno parziale. Pertanto, l'importo calcolato con la formula standard è pari alla differenza tra gli importi segnalati in C0030 e C0070.»;
- s) in S.32.01, C0140, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Le imprese di (ri)assicurazione devono segnalare i risultati di sottoscrizione conformemente al loro bilancio. Segnalare l'importo monetario. Utilizzare la valuta di segnalazione del gruppo.»;
- t) in S.32.01, C0150, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Le imprese di (ri)assicurazione devono segnalare i risultati degli investimenti conformemente al loro bilancio. Segnalare l'importo monetario. Utilizzare la valuta di segnalazione del gruppo.
- Questo valore non deve includere i valori già segnalati in C0140.»;
- u) in S.32.01, C0160, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Tutte le imprese partecipate incluse nell'ambito della vigilanza del gruppo ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE segnalano il totale dei risultati conformemente al loro bilancio. Segnalare l'importo monetario. Utilizzare la valuta di segnalazione del gruppo.»;
- v) in S.36.01, S.36.02, S.36.03 e S.36.04, il terzo paragrafo delle Osservazioni generali è soppresso.
- 5) L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:
- a) la definizione del codice 7 è sostituita dalla seguente:
- «Denaro in forma fisica, equivalenti a contante, depositi bancari e altri depositi monetari.»;
- b) la definizione del codice 0 è sostituita dalla seguente:
- «Altre attività segnalate in «Altri investimenti»».

6) L'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:

a) i codici «Paese», «XV», «XL» e «XT» sono sostituiti dai seguenti:

«Prime 2 posizioni — Attività quotate in		Definizione
Paese	Codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese	Identifica il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui l'attività è quotata. L'attività è considerata quotata se è negoziata su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione della direttiva 2014/65/UE. Se l'attività è quotata in più di un paese o l'impresa si avvale ai fini della valutazione di una fonte informativa sui prezzi che è uno dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione in cui l'attività è quotata, il paese deve essere quello del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione utilizzato come riferimento ai fini della valutazione.
XV	Attività quotate in uno o più paesi	Identifica le attività quotate in uno o in più paesi quando l'impresa si avvale ai fini della valutazione di una fonte informativa sui prezzi che non è uno dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione in cui l'attività è quotata.
XL	Attività non quotate in una borsa valori	Identifica le attività che non sono negoziate su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione della direttiva 2014/65/UE.
XT	Attività non negoziabili in una borsa valori	Identifica le attività che per loro natura non sono negoziate su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione della direttiva 2014/65/UE.»

b) dopo la riga del codice «0» (Altri investimenti) è aggiunta una nuova riga:

«09	Altri investimenti	Altre attività segnalate in «Altri investimenti».»
-----	--------------------	--